l'Agenzia del Demanio

e

le OO.SS. C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P.S., U.I.L. P.A. e CONFSAL/SALFI,

premesso che

- il D.Lgs n. 167 del 14 settembre 2011, recante "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'art. 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46 comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010 n. 183 e come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, ha dato disciplina unitaria al contratto di apprendistato;
- la riforma attuata con la citata legge n. 92/2012, ha abrogato numerosi provvedimenti previgenti tra i quali l'art. 54 della D.lgs 276/2003 disciplinante il contratto di inserimento, oggetto dall'accordo di cui all'allegato 2 del CCNL Personale impiegatizio e quadro Agenzia del Demanio E.P.E. che, pertanto, deve ritenersi superato;
- l'Agenzia del Demanio intende rafforzare le proprie strutture in considerazione dell'ampliamento delle attività affidate dalle recenti disposizioni normative che hanno aggiunto alla gestione, alla tutela ed alla valorizzazione dei beni immobili dello Stato, anche quelle relative alla razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, al contenimento delle locazioni passive, all'accentramento in capo all'Agenzia del Demanio della competenza in tema di interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare, alla razionalizzazione del patrimonio strumentale degli Enti previdenziali;
- il contratto di apprendistato si propone come strumento efficace per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e della disoccupazione giovanile, che costituiscono due delle emergenze più rilevanti per il nostro Paese;

convengono

di dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico sull'apprendistato con particolare riferimento <u>all'apprendistato professionalizzante</u> o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 e di regolamentare l'istituto dell'apprendistato in Agenzia del Demanio per l'inserimento del personale neo-diplomato e neo-laureato, secondo l'applicazione della seguente disciplina:

- 1. la durata massima dell'apprendistato professionalizzante è determinata in 36 mesi.
- 2. L'apprendista sarà inquadrato a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e la retribuzione sarà corrispondente a quella contrattualmente prevista per tale livello di inquadramento, pertanto gli apprendisti verranno inquadrati nei seguenti livelli previsti dall'art. 25 e dall'Allegato 1 del CCNL Personale impiegatizio e quadro Agenzia del Demanio E.P.E.:
 - livello 1, per neo-diplomati, con inquadramento finale al livello 2;
 - livello 1 super, per neo-laureati in possesso di laurea di non interesse aziendale, con inquadramento finale al livello 3;
 - livello 2, per neo-laureati in possesso di laurea di interesse aziendale, con inquadramento finale al livello 4.

E R

Me &

Jul

2 NE

- 3. Al contratto di lavoro sarà allegato il piano formativo individuale, stilato nel rispetto delle normative regionali, ove sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'Agenzia ed in possesso di adeguata professionalità, quale figura di riferimento per l'apprendista.
- 4. Per quanto riguarda la formazione dell'apprendista si specifica che la formazione potrà essere svolta on the job, in affiancamento ed in modalità e-learning in coerenza con quanto previsto nel piano formativo individuale ed in coerenza con i criteri e modalità previste dalle indicazioni regionali.
- 5. A tutti gli apprendisti si applica un periodo di prova di 3 mesi, come previsto dal CCNL Personale impiegatizio e quadro Agenzia del Demanio E.P.E. per gli inquadramenti finali.
- 6. L'Agenzia s'impegna a confermare il 50 % degli apprendisti su base nazionale per anno di scadenza dei contratti di apprendistato, valutando le esigenze organizzative in ordine a sede ed a qualifica professionale, ed a riconoscere loro al momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato l'inquadramento contrattualmente previsto dall'Allegato 1 del CCNL Personale impiegatizio e quadro Agenzia del Demanio E.P.E..
- 7. Il recesso dal contratto per gli apprendisti non confermati sarà comunicato con un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del c.c., di 30 giorni dalla conclusione dell'apprendistato. Nel periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato.
- 8. In tema di salario di produttività al personale apprendista, sarà erogata una quota complessiva di premio spettante al personale non apprendista con medesimo inquadramento contrattuale e struttura di appartenenza pari al: 40% per il primo anno, 50% per il secondo anno, 70% per il terzo anno.
- 9. Gli apprendisti beneficeranno dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'art. 71 del CCNL Personale impiegatizio e quadro Agenzia del Demanio E.P.E.

Le parti convengono inoltre che ad un anno dall'applicazione del contratto di apprendistato sarà verificato l'andamento complessivo di tale istituto.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo in materia di apprendistato, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia ed al CCNL Personale impiegatizio e quadro Agenzia del Demanio E.P.E.

Agenzia del Demanio

(.G.I.L. 11

C.I.S.L. FPS

CONFSAL / SALFI